

REGOLAMENTO (CE) N. 491/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1995

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3600/92 e (CE) n. 933/94, in particolare per quanto riguarda l'inserimento, in Austria, Finlandia e Svezia, delle autorità designate e dei produttori nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (*), modificata da ultimo dalla direttiva 94/79/CE (**), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992 (***), recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 5,

considerando che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea ha provocato uno squilibrio tra le responsabilità che incombono agli Stati membri in quanto relatori per le 89 sostanze attive incluse nella prima fase del programma di lavoro inteso a valutare le sostanze attive che si trovano sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE; che, di conseguenza, occorre procedere a una nuova ripartizione delle sostanze attive; che è inoltre necessario modificare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (****);

considerando che il numero delle sostanze da riassegnare dev'essere limitato al minimo indispensabile per garantire un adeguato equilibrio tra le responsabilità sostenute da ciascuno dei quindici Stati membri;

considerando nondimeno che in sede di riassegnazione occorre anche tener presente una duplice necessità: da un lato, le sostanze che hanno proprietà analoghe devono essere valutate dallo stesso Stato membro, e dall'altro, dopo la riassegnazione ciascuna delle sostanze in causa dev'essere esaminata dallo Stato membro designato come relatore che l'ha autorizzata;

considerando che occorre altresì tener conto delle indicazioni fornite da alcuni Stati membri in merito allo stato avanzato già raggiunto dai lavori preparatori effettuati per la valutazione di talune sostanze attive;

considerando che, per soddisfare tali esigenze, si è reso necessario procedere a una nuova ripartizione di una sostanza tra gli Stati membri della Comunità nella composizione alla data del 31 dicembre 1994;

considerando che ai produttori che hanno notificato sostanze attive riassegnate a un altro Stato membro relatore dev'essere garantita una certa flessibilità per quanto riguarda il rispetto del termine previsto per l'inoltro dei fascicoli, qualora possano dimostrare che la presentazione dei fascicoli stessi al nuovo Stato membro relatore è stata ritardata dalla riassegnazione suddetta;

considerando che è necessario disporre che lo Stato membro relatore originario trasferisca allo Stato membro relatore di nuova designazione tutta la corrispondenza e la documentazione che esso aveva ricevuto in quanto Stato membro relatore per la sostanza attiva in causa;

considerando che a tutti i produttori (cioè fabbricanti e importatori di sostanze prodotte fuori dalla Comunità) legalmente domiciliati nel territorio di uno dei tre nuovi Stati membri devono essere riconosciuti la possibilità e il diritto di partecipare al programma; che ciò non deve tuttavia alterare il calendario dei lavori inizialmente fissato;

considerando che la partecipazione dei produttori notificanti al programma di lavoro è a lungo termine, e richiede disposizioni più precise per il caso in cui un notificante decida di ritirarsi dal programma o accetti di trasferire la propria partecipazione a un altro produttore; che siffatto trasferimento può essere di particolare interesse per quei produttori dei nuovi Stati membri che fossero stati originariamente invitati a partecipare al programma di lavoro tramite un notificante il quale, prima dell'adesione, fosse legalmente domiciliato in uno degli Stati membri della Comunità nella composizione alla data del 31 dicembre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente fitosanitario,

(*) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(**) GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 16.

(***) GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.

(****) GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 8.